

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-593 del 07/02/2020
Oggetto	Società GIA SRL in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-538 del 05/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 29308/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **GIA SRL** con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Luneda 9 – S. Carlo – C.F. 0664970381 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale - Protocolli istanza del SUAP del Comune di Terre del Reno n.16531-16532-16533-16535-16538 del 31/07/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI**, autorizzata con atto A.U.A. n.370 del 24/01/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società GIA SpA e successivamente volturato alla Società **GIA SRL** con atto n.4378 del 03/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 31/07/2019 trasmessa dal SUAP del Comune di Terre del Reno, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 08/10/2019 con il n. PG/2019/154653 presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 31/07/2019, dalla Società **GIA SRL** dal Sig.ra Giberti Maria in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Luneda 9 – S. Carlo – C.F. 0664970381 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI**, autorizzata con atto A.U.A. n.370 del 24/01/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società GIA SpA e successivamente volturato alla Società **GIA SRL** con atto n.4378 del 03/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, consistente nella modifica della matrice ambientale scarichi idrici autorizzati con l'AUA sopra citata;
- constatato che la modifica consiste in un nuovo impianto di subirrigazione per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici posti in un nuovo blocco di uffici da costruirsi adiacente al fabbricato originale.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n.370 del 24/01/2014 adottato dalla Provincia di

Ferrara per la Società GIA SpA e successivamente volturato alla Società **GIA SRL** con atto n.4378 del 03/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara

- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - un nuovo impianto di subirrigazione per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici posti in un nuovo blocco di uffici da costruirsi adiacente al fabbricato originale.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- visto la nota di Indizione della Conferenza dei Servizi sincrona per la variazione degli strumenti urbanistici e modifica sostanziale dell'AUA, da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno con la quale è stata trasmessa l'istanza assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 08/10/2019 con il n. PG/2019/154653
- vista il nulla osta di Arpae – Servizio Territoriale PG/2019/157313 del 14/10/2019 in merito al nuovo impianto di subirrigazione per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici posti in un nuovo blocco di uffici da costruirsi adiacente al fabbricato originale;
- Vista la nota di Arpae - SAC Ferrara PG/2019/161369 del 21/10/2019 che evidenzia la non competenza di questa Agenzia in merito all'assetto autorizzativo degli scarichi di reflui domestici sul suolo;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2019 contenente i pareri dell'AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica , del Consorzio di Bonifica Pianura di e Ferrara e il sopracitato nulla osta di Arpae Servizio Territoriale PG/2019/157313 del 14/10/2019, trasmesso dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunto al P.G. di Arpae in data 21/10/2019 con il n. PG/2019/162013;
- vista la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Ferrara competente per gli aspetti urbanistici e di Pianificazione Territoriale, di verifica di assoggettabilità a VAS e di valutazione di compatibilità con il rischio sismico, trasmessa dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae in data 22/10/2019 con il n. PG/2019/162517;
- Visto il parere favorevole del comune di Terre del Reno in merito al nuovo impianto di subirrigazione per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dai servizi igienici posti in un nuovo blocco di uffici da costruirsi adiacente al fabbricato originale, assunto al P.G. di Arpae in data 04/11/2019 con il n. PG/2019/169406;
- visto la nota di Indizione della Conferenza dei Servizi sincrona da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno assunta al P.G. di Arpae il 15/01/2020 con il n. PG/2020/5732

- vista la nota del SUAP del Comune di Terre del Reno contenente il parere positivo dei Vigili del Fuoco assunta al P.G. di Arpae il 15/01/2020 con il n. PG/2020/5846;
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 29/01/2020 contenente il parere favorevole della Provincia di Ferrara, trasmesso dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunto al P.G. di Arpae in data 30/01/2020 con il n. PG/2019/14827;
- preso atto che nell'istanza la Società in oggetto dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- considerato che per quanto riguarda l'impatto acustico alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo si era preso atto della comunicazione di rispetto dei valori con cui la Società in oggetto dichiara che l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione ed immissione di rumore previsti dalla normativa vigente;
- visto l'atto di A.U.A. n.370 del 24/01/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società GIA SpA e successivamente volturato alla società GIA Srl con atto n.4378 del 03/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società **GIA SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via Luneda 9 – S. Carlo – C.F. 0664970381 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica dell'attività di **LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI**, autorizzata con atto A.U.A. n.370 del 2401/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società GIA SpA e successivamente volturato alla Società **GIA SRL** con atto n.4378 del 03/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara,.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. **Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (competenza Arpae)**

1.a. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera **“S”** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”** rete fognaria.

- 1.b.I sistemi di depurazione delle acque reflue devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**.
- 1.c.Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
- 1.d.Durante il periodo di lavorazione l'impianto a fanghi attivi deve essere mantenuto aerato per evitare la creazione di situazioni anossiche.
- 1.e.Durante il periodo di lavorazione devono essere effettuate analisi di autocontrollo dello scarico, con frequenza bimestrale, dei seguenti parametri della Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152:
- Solidi Sospesi Totali, BOD5, Solfuri, Ammoniacale, Azoto Nitrico, Escherichia Coli, pH e Odori;
- 1.f. I referti dei controlli analitici di cui ai precedenti punto 1.e., eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all'Albo, devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo per un periodo di 5 anni.
- 1.g.La frequenza, indicata al precedente punto 1.e., potrà passare da bimestrale a semestrale, soltanto se gli esiti analitici degli autocontrolli, effettuati da ottobre 2013 a settembre 2014, risultino inferiori ai limiti indicati nella Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
- 1.h.E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
- 1.i. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
- 1.j. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
- 1.k.Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
- 1.l. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
- 1.m. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

## 2. Prescrizioni per scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (subirrigazione) (competenza Comune)

2.a. Gli scarichi delle acque reflue domestiche in subirrigazione autorizzati sono indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" rete fognaria.

2.b. Gli scarichi devono essere resi accessibili in ogni momento per il campionamento da parte dell'Autorità competente.

2.c. Il dimensionamento della rete disperdente a servizio del fabbricato originale non dovrà essere inferiore ai 50 mt lineari.

2.d. Il dimensionamento della rete disperdente a servizio del nuovo blocco uffici non dovrà essere inferiore ai 10 mt lineari.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "C"** e denominate **E2 ed E3**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Zona di spicchiatura, lavaggio e cernita aglio	E3 Cottura del vegetale
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	4.800	1.800
Durata (h/giorno)	7	7
Altezza minima (m)	7	6
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Materiale particellare	10	--
COV (espressi come carbonio organico totale)	--	50
Sistema di abbattimento	ciclone	--

La Società deve eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza annuale**

3. per quanto riguarda l'emissione **E1**, centrale a vapore, derivante dall'impianto di combustione per la produzione vapore, alimentato a metano, con potenzialità inferiore a 1MW, rientra tra quelle di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 ricompresa nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V punto dd) e

non necessita di autorizzazione.

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'atto A.U.A. n.370 del 24/01/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società GIA SpA e il successivo atto n.4378 del 03/07/2014 di voltura adottato dalla Provincia di Ferrara per la Società **GIA SRL** con

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**